



5.2.1

Ordinanza municipale relativa alla concessione del contributo comunale per il Servizio del Telesoccorso della Svizzera italiana

Il Municipio di Ascona,

Richiamati gli art. 192 LOC e 44 RALOC nonché gli artt. 9 e seguenti del Regolamento comunale sull'aiuto sociale

risolve:

Art. 1 - Scopo

¹La presente ordinanza disciplina la richiesta ed il diritto alla concessione del contributo comunale per il servizio di Telesoccorso della Svizzera italiana e promosso dall'Associazione ticinese terza età (ATTE).

Art. 2 – Contributo comunale

¹Il Comune di Ascona riconosce un contributo unico pari al costo di allacciamento del Servizio oltre ad un contributo mensile pari al 30% dell'abbonamento mensile. In base alle tariffe attualmente in vigore il Comune riconosce dunque i seguenti contributi:

- Costo di allacciamento, una tantum (IVA inclusa)	fr.	202.00
- Contributo abbonamento mensile (IVA inclusa)	fr.	11.40

Art. 3 - Beneficiari

¹Il contributo può essere concesso a persone domiciliate e dimoranti (cittadini svizzeri, stranieri con permesso C e B) da almeno un anno al momento della presentazione della richiesta.

²Il richiedente deve beneficiare della Prestazione complementare all'AVS/AI.

Art. 4 – Richiesta del contributo di allacciamento (una tantum)

¹La richiesta del contributo di allacciamento una tantum deve essere trasmessa al Servizio sociale comunale, per il tramite dell'apposito formulario, entro il 31 dicembre dell'anno in esame.

²Al formulario di richiesta va allegata la seguente documentazione:

- Giustificativi attivazione e pagamento del Servizio;
- decisione di riconoscimento della Prestazione complementare dell'anno in esame.

³Il Servizio sociale può richiedere ulteriore documentazione qualora ciò si rendesse necessario per determinare il diritto all'ottenimento del contributo comunale.

⁴Non vengono riconosciuti contributi retroattivi.



Art. 5 – Richiesta del contributo relativo all'abbonamento mensile

¹Nel primo anno di attivazione non è necessario inoltrare ulteriore documentazione oltre quella prevista dall'art. 4 in quanto già contemplata nella richiesta di riconoscimento dell'attivazione.

²A partire dal secondo anno il richiedente deve trasmettere al Servizio sociale comunale, entro il 31 marzo, la decisione di riconoscimento della Prestazione complementare dell'anno in esame.

Art. 6 – Versamento del contributo

¹I contributi sono versati una volta all'anno e dopo il riconoscimento all'ottenimento dello stesso da parte del Servizio sociale comunale al quale è delegato l'onere di analizzare le richieste di contributo.

²Il contributo non deve essere restituito nei seguenti casi:

- decesso del beneficiario
- estinzione nel corso dell'anno del diritto alla Prestazione complementare
- partenza dal Comune di Ascona

Art. 7 – Restituzione dei contributi indebitamente percepiti

¹Il contributo indebitamente percepito deve essere restituito.

²Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.

³Il contributo è condonato, in tutto o in parte, se il titolare del diritto ha percepito il contributo indebito in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche del titolare al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onore troppo grave.

⁴I coniugi e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione.

Art. 8 – Entrata in vigore

¹La presente ordinanza entra in vigore con effetto al 01.06.2025.

Art. 11 – Termini ricorsuali

¹Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

IL MUNICIPIO



Adottata con risoluzione municipale 754 del 01.04.2025.

Pubblicata all'albo comunale dal 03.04.2025 al 19.05.2025, ritenute le ferie giudiziarie.